

Deliberazione n. 82/2013/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Mario Donno	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott.Ugo Marchetti	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario
dott. Riccardo Patumi	referendario

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;


Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;



Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il bilancio di previsione 2012 e il rendiconto 2011, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR in data 12 giugno 2012 (pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 171 del 24 luglio 2012);

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149;

Tenuto conto di quanto previsto dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n.213;

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al preventivo 2012 sono stati trasmessi ai sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e agli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 4255 del 4 settembre 2012;

Presa visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'organo di revisione;

Tenuto conto che la Sezione, con deliberazione 448/2012/INPR, nell'esame delle relazioni sul preventivo 2012 ha stabilito di analizzare solo alcuni profili di criticità e irregolarità e che, pertanto, l'assenza di specifiche segnalazioni su elementi non esaminati non può considerarsi come implicita valutazione positiva;

Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente con nota prot. 1414 del 31 gennaio 2013;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività istruttoria svolta non sono emerse gravi irregolarità contabili;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 12 del 13 febbraio 2013 con la

quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 15 febbraio 2013;

Udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2013 il relatore Riccardo Patumi;


Considerato in diritto

L'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti una nuova tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dagli articoli 119, comma sesto, Cost. e 202, comma 1, TUEL e di ogni altra grave irregolarità contabile o finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo e condividendone la natura di controllo collaborativo (Corte cost. 27 gennaio 1995, n. 29), al controllo sulla gestione in senso stretto che, avendo ad oggetto l'azione amministrativa nel suo complesso e servendo ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, tralascerebbe di occuparsi anche degli aspetti di natura finanziaria e della struttura e della gestione del bilancio che, viceversa, costituiscono l'oggetto del controllo *ex art. 1, comma 166, l. 266/2005* (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

Qualora dall'esame delle relazioni pervenute o eventualmente anche sulla base di altri elementi, le sezioni regionali accertino che l'ente abbia assunto comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ovvero che non abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà



essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, è stato inserito l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il quale, rafforzando il controllo reso dalla Corte dei conti, ha stabilito che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano "*comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario*" e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Come precisato dalla Sezione delle autonomie (2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

Inoltre il recente d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha, tra l'altro, ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo, all'art. 3, comma 1, lettera e), che l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di "*squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito*

negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."

Delibera

dalla relazione dell'Organo di revisione del Comune di CORREGGIO (RE) sul bilancio preventivo 2012 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

Ciò nonostante, la natura collaborativa del controllo esercitato rende doveroso, da parte della Sezione, segnalare la presenza delle criticità/irregolarità, riscontrate sulla base del questionario, che non risultano essere state chiarite dall'ente nel corso dell'attività istruttoria, e che, pur non generando ricadute pericolose sul bilancio di previsione 2012, vanno attentamente vagilate nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri.

Le criticità riscontrate sono le seguenti:

- Equilibri di bilancio. Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo


Le entrate correnti aventi carattere non ripetitivo risultano superiori alle spese correnti aventi carattere non ripetitivo. Si richiama l'attenzione dell'Ente sulla verifica degli equilibri di bilancio ove tale eccedenza sia stata destinata a finanziare spese continuative.

- Mancata costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

Dall'esame del punto 7.1.1. del questionario è emerso che non è stato costituito il fondo per la contrattazione integrativa per il 2012.

La Sezione osserva in proposito che la mancata costituzione del fondo in sede di approvazione di bilancio, oltre a non consentire l'avvio delle procedure negoziali per la stipulazione del contratto integrativo, impedisce all'Ente di distribuire al personale dipendente le risorse relative al trattamento accessorio.

A tali considerazioni si aggiunga, inoltre, che la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa deve avvenire tempestivamente all'inizio di ciascun esercizio finanziario in modo da poter stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva; il ritardo nella sua costituzione, oltre a determinare l'impossibilità di corrispondere al personale dipendente parte del trattamento economico (quello



accessorio), impedisce anche di individuare i criteri per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva in un momento antecedente allo svolgimento delle prestazioni lavorative oggetto di valutazione.

Si rileva, infine, che il triennio 2011-2013, la costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa deve avvenire nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati nell'articolo 9, comma 2 bis, d.l. 78/2010 costituiti dal divieto di superamento delle risorse da destinare al fondo rispetto all'importo del 2010 e dalla riduzione delle risorse del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Tutto ciò premesso la Sezione

invita l'Ente


- a garantire, nella predisposizione dei bilanci degli esercizi futuri, un equilibrio strutturale della parte corrente non influenzato da entrate di natura straordinaria;
- a costituire tempestivamente, qualora nel frattempo non abbia già provveduto, il fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2012 ed a rispettare i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 9, comma 2 *bis*, d.l. 78/2010;

dispone

che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo S.I.Q.U.E.L., - al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Correggio;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2013.



Depositata in segreteria il 15 febbraio 2013

Il direttore di segreteria
(Rossella Broccoli)